

**DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017  
450/2017/A**

**ISTITUZIONE DI UN PROGETTO SPECIALE DENOMINATO “RICERCA DI SISTEMA”, AI  
SENSI DELL’ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO DI  
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL  
GAS E IL SISTEMA IDRICO**

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007 (di seguito: decreto 21 giugno 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2016;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A (di seguito: deliberazione 657/2016/A), con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento

di organizzazione e funzionamento e definita la nuova Macrostruttura organizzativa dell'Autorità (di seguito: deliberazione 657/2016/A);

- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A, con la quale sono stati nominati i responsabili di primo livello con riferimento alla nuova Macrostruttura, definita con la deliberazione 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A, con la quale è stato confermato il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità, quale risultante dalla deliberazione 657/2016/A, modificando l'Organigramma e il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità mediante la sostituzione negli stessi dei riferimenti in materia di rifiuti con riferimenti a competenze degli Uffici in materia di servizi ambientali;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A, con la quale si è stabilito che il complessivo nuovo assetto organizzativo dell'Autorità divenga pienamente operativo il 1 febbraio 2017.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto 26 gennaio 2000, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, ha stabilito che i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico costituiscono onere generale afferente al sistema elettrico;
- l'articolo 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 distingue due tipologie di attività di ricerca:
  - a) a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; in tal caso, i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza;
  - b) a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso, i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza;
- l'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 ha stabilito che i costi relativi alle attività di ricerca e sviluppo siano coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA) ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale; la componente tariffaria a copertura dei costi di finanziamento dell'attività di ricerca, denominata "A5", è stata istituita con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, 204/99;
- l'articolo 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 demanda al Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con l'Autorità, la definizione delle modalità per la

selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonché la definizione dei criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema;

- il Fondo per la ricerca di sistema è attualmente gestito secondo le modalità definite dal decreto 8 marzo 2006; l'articolo 2, comma 1, del decreto medesimo prevede la predisposizione, da parte del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), del piano triennale contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e di sviluppo, i risultati attesi e la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo suddetto;
- l'articolo 4, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attività di ricerca, possa stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 individua le funzioni del CERSE, stabilendo che tale Comitato, oltre a predisporre ed aggiornare annualmente il Piano triennale:
  - definisce i criteri per la predisposizione degli schemi dei bandi di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca;
  - organizza l'attività di valutazione sui progetti di ricerca affidandola a singoli o gruppi di esperti inseriti in un'apposita lista;
  - predispose la graduatoria dei progetti di ricerca presentati e la trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico per la relativa approvazione;
  - trasmette alla CSEA le valutazioni degli stati di avanzamento dei progetti e delle relazioni finali presentati dai soggetti realizzatori, ai fini dell'erogazione dei contributi;
  - assicura la pubblicità di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione e dei relativi affidatari;
  - definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti;
  - presenta al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Autorità e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un rapporto annuale sullo stato della ricerca, contenente anche il quadro economico-finanziario dei progetti svolti e di quelli in essere;
  - promuove eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico;
- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, il CERSE, nell'espletamento dei propri compiti, è assistito dalla Segreteria operativa istituita dalla CSEA.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con decreto 21 giugno 2007, al fine di garantire il sollecito avvio delle attività di ricerca e sviluppo a valenza strategica, le funzioni del CERSE sono state attribuite, in via transitoria, all'Autorità; il medesimo decreto ha anche disposto che l'Autorità debba valutare lo stato di avanzamento delle attività di ricerca oggetto del Piano operativo annuale, svolte nell'ambito degli accordi di programma, previa verifica di pertinenza e congruità dei costi, nonché aggiornare, a stralcio, il Piano operativo per l'anno successivo, con relativa previsione di fabbisogno;
- con la deliberazione 3 agosto 2007, 209/07, la modalità organizzativa più idonea per dare adeguato supporto all'Autorità per le funzioni e deliberazioni di competenza è stata individuata richiedendo alla CSEA di dotare la Segreteria Operativa di adeguate professionalità, di alta e qualificata competenza nelle funzioni e compiti specifici assegnati all'Autorità; l'Autorità ha altresì richiesto alla CSEA di delegare un componente del Comitato di Gestione per le attività ed i rapporti con la Segreteria Operativa;
- l'Autorità ha infine individuato al proprio interno un'adeguata professionalità per il collegamento fra la Segreteria Operativa e l'Autorità stessa, designando, a tal fine, l'ing. Giulio Viezzoli, attualmente incardinato nella Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling (DIEU); lo stesso ing. Viezzoli è altresì nominato componente del Gruppo di supporto all'Autorità nell'espletamento delle funzioni del CERSE, nonché referente per i necessari collegamenti fra detto Gruppo di supporto e l'Autorità;
- l'articolo 15, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità prevede, tra l'altro, che, allo scopo di assicurare il raggiungimento di specifici obiettivi di particolare rilevanza e complessità, possano essere attivati, su indicazione dell'Autorità, con determinazione del Segretario Generale, d'intesa, per quanto di competenza, con il Direttore di Divisione, strumenti organizzativi "a rete", tra cui l'istituzione di Progetti speciali per obiettivi e durata predefinite (lettera *b*); la medesima disposizione stabilisce che, per la realizzazione di tali Progetti speciali, i Responsabili del progetto operano, avvalendosi, oltre che eventualmente di risorse proprie, anche delle risorse e dei contributi delle Direzioni e degli Uffici speciali in base al principio di collaborazione di cui all'articolo 14, comma 3, lettera *d*), del sopra citato Regolamento.

**RITENUTO CHE:**

- gli obiettivi da perseguire nell'esercizio delle funzioni di CERSE rivestano particolare rilevanza e complessità;
- sia necessario favorire il coordinamento delle azioni connesse con le attività di ricerca a valenza strategica svolte a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, sia in relazione agli adempimenti derivanti dall'attribuzione *pro tempore* all'Autorità delle funzioni del CERSE, sia in relazione agli adempimenti a carico dell'Autorità medesima nelle sue funzioni proprie; tale

coordinamento sia anche funzionale al nuovo assetto organizzativo dell'Autorità, quale risultante dalla deliberazione 657/2016/A;

- in vista di possibili sviluppi dell'attuale modello organizzativo della ricerca di sistema elettrico, anche nella prospettiva di una auspicabile revisione della relativa disciplina, sia altresì necessario attivare, all'interno dell'Autorità, un apposito strumento organizzativo per la elaborazione di proposte di razionalizzazione dell'organizzazione strutturale della ricerca di sistema medesima; tali proposte potranno essere presentate al Ministero dello Sviluppo Economico, atteso che l'articolo 11, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, tra l'altro, che i criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema siano definiti dal Ministero medesimo d'intesa con l'Autorità;
- sia, pertanto, opportuno istituire, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, nell'ambito degli Strumenti di organizzazione a rete e per il raggiungimento di specifici obiettivi di particolare rilevanza e complessità, un apposito Progetto speciale denominato "Ricerca di Sistema";
- alla luce dell'esperienza acquisita e della qualità del contributo fornito dall'ing. Giulio Viezzoli nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti in materia di ricerca di sistema elettrico, sia opportuno che la responsabilità del suddetto Progetto speciale venga affidata all'ing. Giulio Viezzoli medesimo

## **DELIBERA**

1. di istituire, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del Regolamento di organizzazione e funzionamento, un Progetto speciale denominato "Ricerca di sistema";
2. di stabilire che il Progetto speciale di cui al precedente punto 1 abbia il compito di gestire unitariamente tutte le azioni e le procedure di competenza dell'Autorità in materia di ricerca di sistema elettrico, con particolare riferimento alle seguenti attività ed obiettivi:
  - a) svolgimento degli adempimenti connessi all'attribuzione *pro tempore* all'Autorità delle funzioni del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);
  - b) svolgimento degli adempimenti a carico dell'Autorità sulla stessa materia;
  - c) coordinamento funzionale delle attività di ricerca di sistema elettrico svolte in Autorità, raccogliendo e considerando le esigenze di ricerca delle Direzioni e della Divisione Energia e promuovendo sinergie tra le strutture organizzative dell'Autorità sulla medesima materia;
  - d) gestione dei rapporti con la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e con la Segreteria operativa del CERSE, ivi costituita, per le tematiche di competenza;

- e) sviluppo e coordinamento dei rapporti istituzionali, nonché dei rapporti con organizzazioni di ricerca, imprese e altri portatori di interesse, connessi con lo svolgimento delle attività di ricerca di sistema elettrico;
  - f) elaborazione di proposte di razionalizzazione dell'organizzazione strutturale della ricerca di sistema elettrico;
3. di stabilire che il Progetto speciale abbia durata di tre anni, decorrenti dalla data della sua effettiva istituzione;
  4. di prevedere che la responsabilità del Progetto speciale sia affidata all'ing. Giulio Viezzoli, attualmente incardinato nella Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling (DIEU);
  5. di dare mandato al Segretario Generale, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con il Direttore della Divisione Energia e con il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse, per le azioni necessarie all'operatività del Progetto speciale, e in particolare per la individuazione delle risorse di personale da destinare a tale Progetto e la definizione delle modalità operative della collaborazione con le Direzioni e gli Uffici speciali coinvolti nella realizzazione degli obiettivi del Progetto medesimo;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 giugno 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*